

GRADUATORIE, IMMISSIONI IN RUOLO, SUPPLENZE, MOBILITA', RIFORMA DEL RECLUTAMENTO – 2023/2024

IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/24. E' necessario distinguere tra posti comuni e sostegno. Il numero maggiore di immissioni in ruolo è previsto per posto comune grazie allo scorrimento (alle GAE è assegnato il 50% delle disponibilità e alle graduatorie dei concorsi spetta il restante 50%. I posti delle GaE esaurite passano ai concorsi).

Questo schema (50% GAE e 50% concorsi) riguarda infanzia, primaria e secondaria di I grado. Le varie procedure concorsuali della secondaria hanno invece percentuali distinte. Per il concorso ordinario 2020 è possibile scorrere le graduatorie coinvolgendo anche gli idonei fino al raggiungimento dei posti da assegnare per il 2023/24 nella Regione considerata.

Per il sostegno sono previsti 2.347 per scorrimento di GaE e concorsi a cui aggiungere circa 17.126 con la procedura straordinaria di assunzione dalle graduatorie provinciali per le supplenze GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo (cui si aggiungeranno eventuali aspiranti inseriti con riserva in attesa del riconoscimento del titolo estero, che graveranno sulle assunzioni dell'anno successivo ma dovranno essere individuati già quest'anno).

Sui posti residui, prima dopo la fase ordinaria e poi dopo quella straordinaria, si applicherà la call veloce. In questo caso docenti di altre graduatorie di altre province utili per il ruolo possono candidarsi per essere nominati in ruolo.

Le immissioni in ruolo si svolgono tramite Istanze online, nella quale l'aspirante – nella finestra temporale indicata dall'Ufficio Scolastico – esprime le proprie preferenze in base ai posti disponibili. Per le assunzioni da concorso vi è una doppia fase, prima la scelta della provincia e poi della sede. E' prevista la possibilità per i candidati di rinunciare alla proposta di nomina direttamente sul sistema, accelerando l'acquisizione di posti vacanti e semplificando il processo complessivo.

La presa di servizio per la formalizzazione dell'assunzione, per le nomine disposte a luglio o entro il 31 agosto, sarà il 1° settembre 2023 nella scuola assegnata o la prima data utile in caso di differimento per i motivi previsti dalla normativa.

Vincolo triennale. I docenti assunti dall'anno scolastico 2023/24 si applicano i seguenti vincoli previsti dal decreto PA pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 aprile 2023:

- permanenza nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l'anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità;

- i predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo;
- ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo si applica un vincolo più restrittivo, non essendo prevista la deroga per legge 104.

Immissioni in ruolo. Fase ordinaria. Le immissioni in ruolo, ai sensi dell'articolo 399/1 del D. Lgs. 297/94, si svolgeranno in via ordinaria attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM. In caso residuino posti vacanti, si passerà alla Call veloce, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato in provincia/regione diversa da quelli di pertinenza delle relative graduatorie (GaE e GM), sui posti che non è stato possibile assegnare da GaE e GM della relativa provincia. Nel caso in cui:

- la graduatoria di un concorso (per titoli ed esami) sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi si aggiungono a quelli assegnati alla corrispondente GaE; tali posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva (D.lgs. 297/94, per tutti i gradi di istruzione);
- la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali (art. 17/1 del D.lgs. 59/2017 per la scuola secondaria e art. 4, comma 1-ter, del DL 12 n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 per la scuola dell'infanzia e primaria).

Immissioni in ruolo. Fase straordinaria. Terminata quella ordinaria, per l'a.s. 2023/24, si passerà (per i soli posti di sostegno) alla fase straordinaria di assunzioni a tempo determinato, finalizzate al ruolo, da GPS prima fascia sostegno (procedura prevista dal decreto PA, in caso residuino posti vacanti e disponibili di sostegno dopo le immissioni in ruolo ordinarie).

Nell'ambito della fase straordinaria avverranno, inoltre, le assunzioni dal concorso straordinario bis (relativamente alle assunzioni non effettuate nell'a.s. 2022/23 – vedi dopo).

Immissioni in ruolo ordinarie da GM. Il 50% dei posti sui cui procedere alle immissioni in ruolo ordinarie, come detto sopra, è destinato alle graduatorie di merito concorsuali. Di seguito le GM di assunzione per la scuola secondaria, l'ordine e le relative percentuali di posti spettanti:

- GM 2016 (per gli idonei le GM non sono più vigenti, mentre i vincitori mantengono il diritto all'assunzione): tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
- GM 2018 (più fascia aggiuntiva): per l'a.s. 2023/24, il 60% dei posti che residuano dalle assunzioni da GM 2016; quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se restano posti non attribuiti dalle GM 2016;
- GM concorso straordinario 2020 e GM concorso ordinario 2020: al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020 e il concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020.

Si ricorda che:

- le graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 e del concorso ordinario 2020, sono state integrate con gli aspiranti idonei, ossia con coloro i

quali hanno superato le prove concorsuali ma non sono rientrati nel numero dei posti banditi (per lo straordinario 2018 il riferimento normativo è l'articolo 59, comma 3, del D. L. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021; per l'ordinario 2020, il riferimento normativo è l'articolo 47, comma 11, del D. L. n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022).

Per quanto riguarda le discipline "STEM", a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i vincitori del concorso ordinario di cui al dd del 21 aprile 2020, n. 499 – come modificato dal DDG 31 gennaio 2022, n. 252 – hanno la priorità rispetto ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 nella procedura di cui al dd 826/21; questi ultimi si trovano a loro volta in posizione prioritaria rispetto ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto nella procedura di cui al DDG 252/22.

Quindi l'ordine di assunzione dalle GM STEM è il seguente:

- vincitori STEM 2021 (se ancora da assumere)
- vincitori STEM 2022
- idonei STEM 2021
- idonei STEM 2022

Quanto detto varrà anche per le assunzioni a.s. 2023/24 (fermo restando che, per gli idonei, il diritto all'assunzione è previsto per il solo periodo di vigenza delle rispettive graduatorie).

Concorso straordinario bis. Il concorso straordinario bis rientra nella procedura straordinaria, prevista dall'articolo 59, comma 9-bis, del D. L. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022. Tale procedura è finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22.

La procedura inizia con l'assunzione a tempo determinato e si conclude l'anno successivo con l'immissione in ruolo, previo superamento della prova conclusiva del previsto percorso universitario e dell'anno di formazione e prova.

Non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all'interno di queste, per tutte le classi di concorso, ai fini delle assunzioni a.s. 2022/23. Pertanto, non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato nel corrente anno scolastico, a causa dell'impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell'anno di prova. Tali aspiranti intraprenderanno il percorso il prossimo anno scolastico e lo concluderanno con l'immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe).

Ricordiamo che il citato decreto Milleproroghe prevede, inoltre, che i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe).

Considerato quanto detto sopra, ossia che il concorso straordinario bis è stato previsto per la copertura dei rimasti vacanti e disponibili dopo le assunzioni a.s. 2021/22, i posti sono stati accantonati, per cui le restanti assunzioni previste dal concorso in esame si svolgeranno nell'a.s. 2023/24 sui predetti posti.

Conclusioni. Le immissioni in ruolo a.s. 2023/24 nella scuola secondaria, in definitiva, si svolgeranno secondo le seguenti fasi:

- ordinaria: da GaE (50%) e GM [(50%) concorso ordinario 2016, straordinario 2018, ordinario e straordinario 2020, secondo l'ordine e le percentuali sopra riportate, nonché con le precisazioni relative ai concorsi STEM;
- Call veloce su posti comuni e sostegno;
- straordinaria: da GPS sostegno I fascia e relativi elenchi aggiuntivi, in caso residuo posti vacanti e disponibili dalle immissioni in ruolo ordinarie;
- mini call veloce aperta ai docenti delle GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo su eventuali posti ancora residui da GPS;
- assunzioni da concorso straordinario-bis i cui posti sono accantonati per i vincitori della medesima procedura concorsuale.

PIANO DI IMMISSIONI IN RUOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/24.

Secondaria I e II grado

Per l'anno scolastico 2023-24, le immissioni in ruolo dei docenti nella scuola secondaria saranno suddivise come segue:

- GaE per il 50% dei posti vacanti (valide fino al 2025)
- Graduatorie di merito per il restante 50% dei posti

Priorità alle immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM, seguite da quelle da call veloce. Per le graduatorie di merito, si farà riferimento in ordine ai vincitori del concorso ordinario 2016, al concorso del 2018 (comprensivo della fascia aggiuntiva), ai vincitori e agli idonei del concorso 2020 e del concorso straordinario.

Per i docenti di materie STEM, i vincitori del concorso ordinario previsto dal DM n. 499/2020 hanno la priorità rispetto ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 dell'articolo 59 del DL n. 73/2021, mentre i candidati risultati idonei nella procedura di cui al DDG 252/22 hanno la priorità rispetto ai candidati risultati idonei nelle altre procedure.

L'assegnazione delle sedi avviene sulla base della singola Provincia e della singola classe di concorso. Solo se residuassero posti vacanti e disponibili dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, è prevista la possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato, per il personale docente ed educativo, secondo la procedura della "call veloce", in territori diversi da quelli di pertinenza delle relative graduatorie (GaE e GM).

Dall'anno scolastico 2023/24 sarà possibile assumere su eventuali posti ancora residui una nuova graduatoria, la graduatoria regionale su posti di sostegno. Per quanto la graduatoria non sia ancora costituita non vi è normativa che la accantoni o addirittura la elimini e sarebbe un peccato non concedere questa opportunità di assunzione.

La conclusione del concorso straordinario bis sui posti già accantonati per la procedura è stata prorogata al 2023/24 e non saranno disponibili né per la mobilità dei docenti di ruolo né per le immissioni in ruolo 2023/24.

Assunzione da GPS. Sarà utilizzata solo per i posti di sostegno e si potrà scorrere prima fascia ed elenco aggiuntivo per aspiranti inseriti a pieno titolo. In caso di posti ancora vacanti si istituisce una mini call veloce.

Infanzia e primaria

Per l'anno scolastico 2023-24, le immissioni in ruolo dei docenti nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria prevedono una prima distinzione tra:

- GaE per il 50% dei posti vacanti;
- Graduatorie di merito per il restante 50% dei posti.

Inoltre, i posti vacanti non riservati agli iscritti nelle GaE saranno coperti preliminarmente, mediante scorrimento, dai vincitori del concorso ordinario 2016. Per gli idonei, invece, le graduatorie sono decadute in tutte le Regioni.

Dopo l'esaurimento delle graduatorie dei vincitori del concorso ordinario 2016, le immissioni in ruolo avverranno:

- dalle graduatorie del concorso straordinario 2018 nel limite del 50% dei posti residui, con eventuale fascia aggiuntiva;
- dai vincitori e dagli idonei presenti nelle graduatorie del concorso ordinario 2020 (molto numerosi) per il restante 50% e comunque per il residuo dei posti rimasti vacanti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso straordinario.

Il personale scolastico potrà essere assunto mediante la cosiddetta call veloce, in base alla quale chi è interessato potrà essere assunto a tempo indeterminato in provincia o Regione diversa da quella di pertinenza delle relative graduatorie (GaE e GM), sui posti che non è stato possibile assegnare da GaE e GM.

Nelle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano le didattiche differenziate può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.

Le immissioni in ruolo della scuola primaria, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese, saranno effettuate attingendo dalla graduatoria generale. Pertanto, nel momento in cui l'aspirante docente immesso in ruolo da GaE accetterà la nomina, dovrà rilasciare un'apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese. In caso di dichiarazione negativa, il candidato dovrà partecipare a un corso di formazione per l'insegnamento della lingua inglese.

Per quanto riguarda i posti relativi al sostegno, sono previste dal DM n. 259 del 30/2022 graduatorie regionali per specializzati, aggiornate con cadenza biennale. Le graduatorie regionali sono usate in caso di incapienza di GaE, GM di concorsi ordinari o riservati e di qualsiasi altra graduatoria di procedure volte all'immissione in ruolo sui posti di sostegno per i rispettivi gradi, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate.

Assunzione da GPS: sarà utilizzata solo per i posti di sostegno e si potrà scorrere prima fascia ed elenco aggiuntivo per aspiranti inseriti a pieno titolo. In caso di posti ancora vacanti si istituisce una mini call veloce.

GRADUATORIE REGIONALI DI SOSTEGNO FINALIZZATE ALL'IMMISSIONE IN RUOLO, DOPO LA COSTITUZIONE, SI AGGIORNERANNO CON CADENZA BIENNALE. La procedura concorsuale riservata in esame è prevista dall'articolo 1, comma 980, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ha modificato l'articolo 1 del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, introducendo i commi 18-novies, 18-decies e 18-undecies, ed è disciplinata dal DM n. 259/2022.

La procedura prevede l'assunzione sui posti di sostegno residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (compresa la Call veloce), attingendo da graduatorie regionali a tal fine costituite, prima a tempo determinato e poi indeterminato. Le predette graduatorie sono aggiornate con cadenza biennale ed è previsto l'inserimento nelle medesime di nuovi aspiranti.

La procedura concorsuale riservata si articola in:

- costituzione graduatorie regionali (che saranno aggiornate con cadenza biennale);
- assunzione a tempo determinato (contratto annuale al 31/08) sui posti residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie;
- percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio con test finale, nel corso del contratto a tempo determinato;
- prova disciplinare, a seguito del superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio;
- assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo a quello di assunzione a tempo determinato, previo superamento del periodo di prova e della prova disciplinare.

Ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie, gli aspiranti in possesso dei previsti requisiti (ossia della specializzazione su sostegno nello specifico grado) presentano apposita istanza in modalità telematica. La domanda si può presentare per una sola regione, anche per più procedure, fermo restando il possesso dei previsti titoli (così ad esempio: il docente specializzato su sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado può partecipare per l'inserimento nelle graduatorie della scuola secondaria di primo grado e in quelle della secondaria di secondo grado).

La nuova procedura, regionale, sostituisce le assunzioni da GPS sostegno prima fascia che negli ultimi due anni sono state molto apprezzate dagli interessati.

La procedura riservata di assunzione sui posti di sostegno residuati dalle annuali immissioni in ruolo (ivi compresa la Call veloce), prevista dall'articolo 1, comma 980, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ha modificato l'articolo 1 del D.L. n. 126/2019, convertito in l. n. 159/2019, introducendo i commi 18-novies, 18-decies e 18-undecies, sarà disciplinata da un apposito decreto, che il Ministero ha già diffuso. Si attende quindi la modalità per la presentazione della domanda.

La graduatoria dunque sarà regionale, per cui il docente potrebbe essere chiamato in una provincia a lui non gradita.

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie regionali sono cancellati dalle medesime in caso di:

- o mancata partecipazione alla procedura di attribuzione dell'incarico annuale (quindi in caso di mancata presentazione della domanda);
- o mancata individuazione per incompleta indicazione di tutte le preferenze esprimibili (è il caso di un aspirante che presenta domanda di partecipazione, non indica tutte le sedi/preferenze esprimibili e non ottiene l'incarico);
- o mancata presa di servizio nella sede assegnata entro i termini fissati dall'Amministrazione;
- o rinuncia all'incarico attribuito.

I docenti depennati, a causa dei motivi sopra riportati, possono inserirsi nuovamente nelle graduatorie regionali al prossimo aggiornamento delle medesime (tale possibilità, al contrario, non è prevista per gli aspiranti che non superano la prova disciplinare, i quali non potranno più iscriversi nelle graduatorie regionali anche in diversa Regione).

TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO, EQUIPOLLENZA ED EQUIVALENZA

L'Ufficio scolastico di Brescia ha pubblicato un avviso con la documentazione utile e la procedura per ottenere il riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all'estero. I titoli accademici di studio stranieri non hanno infatti valore legale in Italia. Per l'utilizzo in Italia è necessario procedere con il riconoscimento. Le forme di riconoscimento seguono la procedura di equipollenza e di equivalenza.

Equipollenza

L'equipollenza riguarda il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero con titoli di studio italiani di diploma di scuola secondaria di primo grado e diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le dichiarazioni di equipollenza sono rilasciate soltanto per i diplomi e non per le lauree, per le quali sono competenti con proprie modalità le Università. L'attuale normativa (D. Lgs. n. 297/94 art. 379 così come modificato dall'art. 13 della Legge 25 gennaio 2006 n. 29) prevede che possono ottenere la dichiarazione di equipollenza i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano compiuto 18 anni (solo per i richiedenti equipollenza al diploma di istruzione secondaria di secondo grado).

I cittadini extracomunitari non possono ottenere il rilascio della dichiarazione di equipollenza ma possono procedere con la richiesta di equivalenza direttamente al Ministero dell'Istruzione. Per il rilascio della dichiarazione di equipollenza non sono previste tabelle di corrispondenza tra i titoli di studio stranieri e quelli italiani. L'USP Brescia specifica che va esaminata caso per caso l'effettiva corrispondenza – per le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio – tra i programmi di studio svolti all'estero e quelli svolti dalle scuole italiane.

Equivalenza. Per partecipare a procedure di selezioni concorsuali indette da pubbliche amministrazioni e finalizzate al pubblico impiego, si deve presentare domanda di equivalenza direttamente al Ministero dell'istruzione e del merito.

L'equivalenza è attivata unicamente per il concorso pubblico al quale si desidera partecipare, ed è obbligatorio allegare alla domanda il bando di concorso di interesse. L'equivalenza ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001 non può essere rilasciata nel caso di procedure concorsuali rivolte al reclutamento di "professioni regolamentate", come quella di docente.

ASPIRANTI ASSUNTI DA GPS PRIMA FASCIA IMMESSI IN RUOLO E VINCOLI DI PERMANENZA. Il decreto PA (DL 44/2023) è intervenuto sulla disciplina relativa al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, novellando l'articolo 399, comma 3, del D. Lgs. 297/94. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La disposizione, dunque, rinvia di un anno l'applicazione del vincolo ai neoassunti (precedentemente previsto a decorrere dal 2022/23) e rinvia per tutti i gradi di istruzione all'articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017. Pertanto, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:

- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni,

compreso l'anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;

- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

La nuova disposizione permetterà la convalida delle istanze di trasferimento presentate con "riserva", entro il 21 marzo u.s., dai neoassunti a.s. 2022/23.

ASSUNZIONI DA GPS SOSTEGNO E ABOLIZIONE DEI VINCOLI PER NEOASSUNTI 2022.

Assunti GPS 2022/23

Quanto ai docenti assunti nell'a.s. 2022/23 dalla prima fascia delle GPS sostegno, la procedura straordinaria di assunzione dalle predette graduatorie è stata prevista dall'articolo 5-ter del D.L. n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato per le immissioni in ruolo a.s. 2022/2023 la procedura straordinaria di assunzione dalle GPS prima fascia, già prevista per l'a.s. 2021/22 dall'articolo 59/4 del D.L. n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2022), limitandola ai soli posti di sostegno. La procedura (DM 188/2022) si articola nelle seguenti fasi:

- assunzione a tempo determinato nel 2022/23 (avvenuta a settembre 2022);
- svolgimento percorso annuale di formazione iniziale e prova (in corso);
- svolgimento prova disciplinare, previo superamento del suddetto periodo di prova (da effettuarsi);
- assunzione a tempo indeterminato (da effettuarsi), a decorrere dal 1° settembre 2022, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio;
- conferma in ruolo (da effettuarsi).

La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova. E' possibile rinviare il succitato percorso per giustificati motivi normativamente previsti. Il giudizio negativo nella prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura con conseguente impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato).

I suddetti docenti saranno assunti in ruolo nell'a.s. 2023/24, tuttavia avranno la decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio a tempo determinato (nell'a.s. 2022/23).

Pertanto, considerato che per i neoassunti in ruolo il vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione è previsto a decorrere dall'a.s. 2023/24 e che i docenti assunti da GPS sostegno I fascia stipuleranno il contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 (comunque nell'a.s. 2022/23), gli stessi non dovrebbero essere soggetti al vincolo in questione, per cui potranno presentare liberamente domanda di trasferimento e assegnazione/utilizzazione sia provinciale che interprovinciale.

ELENCHI AGGIUNTIVI PRIMA FASCIA GPS 2023 E PRESENTAZIONE DOMANDE. La norma sugli elenchi aggiuntivi è l'art. 10 dell'OM n. 112 del 6 maggio 2022: "Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia". Ai fini dell'inclusione negli elenchi aggiuntivi, l'unico titolo richiesto è quello di abilitazione o specializzazione su sostegno; non sono richiesti i 24 CFU.

Era possibile presentare domanda dal 12 aprile 2023 alle ore 9:00 fino al 27 aprile 2023 alle ore 14:00. La domanda poteva essere presentata con riserva se il titolo non era stato conseguito entro il 27 aprile. La data ultima per il conseguimento è il 30 giugno 2023. Lo scioglimento della riserva per il titolo effettivamente conseguito deve avvenire tra il 21 giugno e il 4 luglio 2023.

Chi può inserirsi negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS

Tutti gli insegnanti che non si trovano in prima fascia GPS per la classe di concorso considerata o per il sostegno con titolo ma che entro il 30 giugno 2023 saranno in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno potranno inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS costituite per il biennio 2022/24.

Gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS valgono solo per l'a.s. 2023/24.

Cosa devono fare i docenti già inseriti in prima fascia GPS.

A cosa serve l'elenco aggiuntivo

A dare validità all'abilitazione e/o specializzazione sostegno conseguita e quindi ad assicurare con priorità le supplenze ad aspiranti in possesso di formazione specifica rispetto ai colleghi con titolo generico di accesso all'insegnamento.

Infanzia e primaria

Possono inserirsi diplomati magistrale con titolo entro 2001/02 non ancora in GPS.

La Laurea in Scienze della formazione va conseguita entro il 30 giugno 2023.

Specializzazione Montessori, Pizzigoni, Agazzi. I docenti già iscritti nelle GPS di I fascia e nelle correlate GI per la scuola dell'infanzia e primaria, nonché coloro i quali hanno conseguito la specializzazione didattica entro i termini previsti dal comma 2, possono dichiarare il possesso dei titoli di specializzazione per i metodi Montessori, Pizzigoni, Agazzi al solo fine dell'attribuzione dei contratti di supplenza presso i relativi percorsi, senza l'attribuzione del relativo punteggio.

Scuola secondaria

Graduatorie GPS, docenti che hanno superato il concorso ordinario e non sono ancora in prima fascia potranno inserirsi nell'elenco aggiuntivo del 2023/24.

Il docente di ruolo, in possesso di abilitazione per posto/classe di concorso o specializzazione sostegno diversa da quella di titolarità può inserirsi negli elenchi aggiuntivi GPS, per partecipare alle supplenze 2023/24 in base all'art. 36 del CCNL.

Priorità nelle supplenze. La collocazione nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS consentirà agli aspiranti di essere nominati con priorità rispetto ai colleghi di seconda fascia GPS. Infatti:

- gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS vengono formati in attesa dell'aggiornamento 2024/26
- possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro la data stabilita dal Ministero

- gli elenchi aggiuntivi sono costituiti solo per l'a.s. 2023/24, l'anno successivo si passerà a pieno titolo in prima fascia
- dagli elenchi aggiuntivi si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.

Potrebbe accadere che un docente inserito nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS posseda un punteggio superiore al collega di prima fascia. In questo caso però la precedenza va al collega che nel 2022 si è inserito in prima fascia a pieno titolo. Inoltre, ai fini delle supplenze, si può essere in prima fascia per posto comune e nell'elenco aggiuntivo per il sostegno

Nell'elenco aggiuntivo alla GPS potranno inserirsi anche gli aspiranti che erano in possesso del titolo entro il 31 maggio 2022, ma non si sono inseriti in prima fascia GPS. Gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS potranno essere utilizzati – nel caso di posti residui su sostegno – per l'attribuzione di supplenze finalizzate al ruolo nel 2023/24. La norma al momento prevede tale opportunità solo per i posti di sostegno e non per posti comuni.

I docenti di ruolo potranno inserirsi negli elenchi aggiuntivi. Per inserirsi nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia il docente di ruolo deve essere in possesso di abilitazione e/o titolo di sostegno conseguiti entro il 31 giugno 2023. Affinché l'inserimento vada a buon fine deve trattarsi di classe di concorso diversa da quella di titolarità, per la quale il docente potrà accettare una supplenza ai sensi dell'art. 36 del CNL.

Esempi. Docente in ruolo alla primaria che ha acquisito abilitazione perchè inserito nella graduatoria di merito del concorso ordinario della scuola secondaria potrà inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS

Docente di ruolo alla secondaria consegue abilitazione per altra classe di concorso. Per quest'ultima può inserirsi nella fascia aggiuntiva alle GPS.

Scelta della Provincia

- Chi è già inserito nelle GPS 2022/24, pur inserendosi nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS per il 2023/24 è vincolato alla provincia già scelta. Docente già inserito non può cambiare provincia solo per il 2023/24
- Chi non è inserito nelle GPS 2022/24 potrà invece scegliere la provincia di inserimento.

L'aspirante già inserito in GPS seconda fascia per le classi di concorso o posti per le quali adesso ha conseguito l'abilitazione o il titolo di sostegno mantiene la provincia già scelta e le stesse istituzioni scolastiche già richieste nella domanda presentata entro il 31 maggio 2022.

L'aspirante non inserito nella GPS seconda fascia per le classi di concorso o posti per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno, ma collocato in altra GPS è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda entro il 31 maggio 2022.

L'aspirante non inserito in alcuna GPS sceglie sia la provincia di inserimento sia fino ad un max di 20 scuole di quella provincia per la classe di concorso e/o posto di sostegno per cui chiede di inserirsi.

Le 20 scuole scelte per lo scorrimento delle graduatorie di istituto non vanno confuse con le 150 preferenze che tutti saranno chiamati a compilare in estate, al fine di richiedere l'attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024.

In base a quanto accaduto con i precedenti inserimenti degli elenchi aggiuntivi, i titoli presentati in sede di domanda agli elenchi aggiuntivi, devono essere conseguiti entro il termine fissato al 31 maggio 2022. Lo stesso discorso vale per il punteggio di servizio eventualmente svolto nell'anno scolastico 2022/23. Queste due novità, potranno entrare a far parte dell'aggiornamento delle GPS previsto per il 2024.

Gli aspiranti, i quali hanno conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione all'estero e non sono ancora in possesso del riconoscimento dello stesso, presentano domanda con riserva, che sarà sciolta a seguito di comunicazione dell'avvenuto riconoscimento del titolo, a cura degli interessati, direttamente all'Ambito territoriale competente (ossia quello a cui è stata inoltrata la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi).

DIPLOMATI MAGISTRALE ED ELENCHI AGGIUNTIVI. Numerosi diplomati magistrale, negli anni scorsi, sono stati inseriti in GaE e anche immessi in ruolo con riserva. Successivamente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con due sentenze (la prima del 15 Novembre 2017 e la seconda del 20 Febbraio 2019) si è espressa negativamente sul predetto inserimento, per cui i docenti coinvolti, con l'arrivo dei singoli provvedimenti giurisdizionali, sono decaduti dal ruolo ovvero dalla supplenza ottenuta (ricordiamo che alle due predette sentenze si è aggiunta l'Ordinanza del 22 luglio 2019 della Corte di Cassazione, che si è espressa alla stessa stregua dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato). Per far fronte alla situazione venutasi a creare, al fine di salvaguardare la continuità didattica degli alunni, considerato che i summenzionati singoli provvedimenti giurisdizionali, volti alla decadenza dei contratti a tempo indeterminato e determinato, arrivavano (e arrivano) nel corso dell'anno scolastico, si è intervenuti con il D. L. n. 87/2018 (convertito in legge n. 96/2018), successivamente modificato dal D. L. n. 126/2019 (convertito in legge n. 159/2019). In base a tali disposizioni, in caso di sentenze sfavorevoli agli aspiranti, notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento (entro i 20 giorni non si parla ancora di continuità didattica, come previsto dal D.lgs. 297/94), i contratti tempo indeterminato e quelli a tempo determinato al 31 agosto sono trasformati in contratti al 30 giugno (chi ha già il contratto al 30/06, resta con tale data ultima di termine della supplenza). In caso contrario, ossia di notifica della sentenza prima del predetto ventesimo giorno, si procede alla rescissione del contratto.

L'OM . 112/2022, che ha disciplinato l'aggiornamento delle GPS e disciplina le supplenze biennio 2022/24, ha dedicato il comma 3 dell'articolo 16 ai suddetti docenti. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione con riserva nelle corrispettive GPS. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale sfavorevole all'interessato l'inclusione diviene definitiva con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo.

L'OM, dunque, dispone che i diplomati magistrale in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione in GPS con riserva e, in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato in seguito a sentenza, sono inclusi a pieno titolo e conseguentemente possono stipulare contratti di supplenza. Quanto detto, ai fini di cui all'articolo 4 del DL 87/2018 (convertito in legge n. 96/2018), in base al quale, come detto sopra, se la sentenza è notificata:

- successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento (entro i 20 giorni non si parla ancora di continuità didattica, come previsto dal D.lgs. 297/94), i contratti tempo indeterminato sono trasformati in contratti al 30 giugno;
- entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, il contratto è risolto; proprio in tal caso, gli interessati, che si erano inseriti con riserva nelle GPS, vengono inclusi in tali graduatorie a pieno titolo e possono stipulare contratti di supplenza.

Conseguentemente, entro il 31 maggio 2022 (data ultima di presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento delle GPS 2022/24), è possibile che alcuni diplomati magistrale in ruolo con riserva si siano inseriti nelle GPS con riserva.

Chi non lo ha fatto, può adesso inserirsi con riserva negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS.

L'articolo 16/3 dell'OM 112/2022 è quello sopra riportato, per cui anche i diplomati magistrale in ruolo con riserva, possono chiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS con riserva (se non già inseriti con riserva nella prima fascia, considerato che era possibile farlo entro il 31/05/2022). La riserva sarà sciolta nel caso in cui venga loro risolto il contratto a tempo indeterminato.

ASSUNZIONI STRAORDINARIE DA GPS SOSTEGNO. Dopo la fase ordinaria (50% GaE e 50% concorsi + call veloce) si procederà all'attribuzione dei posti ancora vacanti di sostegno scorrendo la prima fascia delle GPS sostegno ed eventualmente gli elenchi aggiuntivi che si costituiranno con la domanda presentata entro il 27 aprile, per chi ha conseguito il titolo entro il 30 giugno. Lo scorrimento avverrà sulla Provincia di inclusione.

“In via straordinaria, solo per l'anno scolastico 2023-24, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023”.

La norma stabilisce che “il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi”.

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione. In caso di positiva valutazione delle prove il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Call veloce. I posti di sostegno ancora vacanti dopo la procedura di scorrimento delle GPS sostegno prima fascia + elenchi aggiuntivi potranno essere coperti con la call veloce, ossia l'assunzione a chiamata, volontaria, da altra Provincia

ASSUNZIONI DA GPS SOSTEGNO 2023/24: NEGATA LA MOBILITA' PER TRE ANNI SCOLASTICI, ANCHE CON 104. Gli aspiranti, che saranno eventualmente assunti nell'a.s. 2023/24 dalla prima fascia delle GPS sostegno, saranno vincolati per tre anni scolastici nella scuola di assunzione.

Il decreto legge n. 44/2023 (decreto PA), pubblicato in GU il 22 aprile u.s., presenta alcune misure relative alla scuola, tra cui la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi per il solo a.s. 2023/24. E' l'articolo 5, commi 5 e seguenti, del suddetto decreto a prevedere la procedura straordinaria di assunzione in esame.

Ecco come si svolgerà:

- si assumerà, per il solo a.s. 2023/24, dalle GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi (cui possono inserirsi gli aspiranti che conseguono la specializzazione entro il 30 giugno 2023), qualora residuino posti vacanti e disponibili dopo le ordinarie immissioni in ruolo (da GaE e GM, nonché tramite Call Veloce);
- le assunzioni saranno effettuate a tempo determinato (al 31/08) nella provincia in cui gli aspiranti risultano inclusi pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi;
- qualora, a seguito dello scorrimento delle GPS e degli elenchi aggiuntivi suddetti, residuino ancora posti vacanti e disponibili, si effettuerà una call veloce (in base alla quale gli aspiranti interessati potranno presentare istanza di assunzione in una provincia diversa da quella di pertinenza della GPS in cui risultino iscritti);
- nel corso del contratto a tempo determinato, gli interessati svolgono l'anno di formazione e prova di cui all'articolo 13/1 del D.lgs. 59/2019;
- oltre a quanto previsto per l'anno di prova, gli interessati svolgono, innanzi al Comitato di valutazione, una lezione simulata (in tal caso, il Comitato è integrato da un componente esterno, individuato dal dirigente titolare dell'USR tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici);
- superati anno di prova e lezione simulata, gli interessati sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall'a.s. 2023/24), nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.

Si precisa che:

- un decreto del MIM disciplinerà le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato da GPS/elenchi aggiuntivi e le modalità di svolgimento delle previste prove (lezione simulata e prove anno di formazione e prova);
- i docenti, in possesso di titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero e ancora in attesa di riconoscimento (che saranno inclusi in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo), non partecipano alla procedura suddetta. Gli stessi, tuttavia, possono essere immessi in ruolo, nella provincia della graduatoria di appartenenza, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del predetto titolo, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni dei contratti suddetti [in pratica, l'assunzione in ruolo (l'a.s. successivo al riconoscimento del titolo) è subordinata alla posizione che avrebbero occupato nel 2023/24, se fossero stati inseriti a pieno titolo nelle GPS/elenchi aggiuntivi alla prima fascia e non

nell'apposito elenco summenzionato: se in posizione utile, saranno immessi in ruolo; viceversa, non lo saranno.

Vincolo triennale. Per i docenti, che saranno assunti tramite la procedura sopra descritta, è previsto il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione a tempo determinato, come leggiamo nel comma 10 art. 5 del D.L. 44/2023: "A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero".

In conclusione:

- i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi sono tenuti a svolgere tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione a tempo determinato;
- durante i tre anni suddetti, gli interessati non possono presentare domanda di trasferimento, di assegnazione provvisoria e utilizzazione (sia provinciale che interprovinciale; la disposizione, infatti, non fa differenza alcuna), nonché accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 in altro ruolo o classe di concorso;
- il vincolo parte dall'a.s. di assunzione a tempo determinato 2023/24 o successivo se riguarda aspiranti con titolo estero individuati in seguito al riconoscimento;
- il vincolo non si applica nei casi di esubero o soprannumero;
- il vincolo triennale si applica anche ai docenti beneficiari della legge 104/92, diversamente da quanto accade per tutte le altre procedure di assunzione.

TFA SOSTEGNO. Accesso senza selezioni per docenti con tre anni di servizio su sostegno negli ultimi cinque. Rispetto alla norma inserita nel D. L. 36/22 viene cancellata l'espressione "abilitazione all'insegnamento", lasciando quindi titolo di studio + servizio. L'eliminazione dell'abilitazione come requisito di accesso amplia notevolmente la platea degli aventi diritto.

ABROGATO COMMA 3BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297. Si prevede l'abrogazione della cancellazione da tutte le graduatorie dopo la conferma dell'anno di prova.

ABILITATI E SPECIALIZZATI ESTERO. Si introduce una novità per gli aspiranti inseriti in GPS con titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all'estero e ancora privo di riconoscimento in Italia, e dunque inseriti con riserva. Questi aspiranti saranno collocati in coda alla prima fascia GPS ed elenco aggiuntivo e potranno essere destinatari di supplenza, con clausola di riserva, nell'anno scolastico 2023/24.

Di fatto si supera la rigidità dell'OM n. 112 del 6 maggio 2022 che aveva negato la possibilità di stipulare contratti sia a tempo determinato che indeterminato. Poiché le GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo anche per l'anno scolastico 2023/24 verranno utilizzate in via straordinaria per le nomine a tempo determinato finalizzate al ruolo, il decreto PA disciplina sia l'attribuzione delle supplenze con

riserva che la modalità di conferimento dell'eventuale nomina su posto di sostegno finalizzata al ruolo, se spettante.

Ecco cosa dice il decreto all'articolo 5 comma 13: "Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso". Quindi si costituisce un elenco aggiuntivo apposito. Gli aspiranti inseriti in questo elenco aggiuntivo potranno sottoscrivere contratti a tempo determinato (quindi tutte le tipologie di supplenze, al 30 agosto 30 giugno o anche supplenze temporanee). Lo scorrimento avverrà dopo GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo che si sta costituendo con le domande da presentare entro il 27 aprile ore 14. La supplenza, se spettante, verrà assegnata con clausola risolutiva espressa (clausola legata al riconoscimento o meno del titolo). L'assegnazione dei contratti a tempo determinato avviene in subordine ai docenti inclusi in prima fascia GPS e relativi elenchi aggiuntivi (che sono in fase di costituzione per l'a.s. 2023/24). Se il riconoscimento del titolo avviene nel corso di vigenza dell'eventuale contratto stipulato, questo prosegue sino al termine prefissato e il docente prosegue la supplenza (lo stesso dicasi, se nel corso della durata del contratto il Ministero non si pronuncia in merito). Se nel corso di vigenza dell'eventuale contratto stipulato i docenti in questione ricevono un provvedimento di mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Niente assunzioni straordinarie agli aspiranti inseriti con riserva in GPS. Ai docenti specializzati all'estero inseriti con riserva nelle GPS dell'anno scolastico 2023/24 non sarà applicata la procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo per scorrimento delle GPS sui posti di sostegno.

Quando le immissioni in ruolo per gli specializzati all'estero con riserva. Gli aspiranti il cui titolo verrà riconosciuto, avranno diritto alla procedura di cui all'art. 5 se rientranti nelle assunzioni dell'anno scolastico 2023/24. La loro nomina avverrà l'anno successivo al riconoscimento del titolo, con priorità rispetto alle procedure di immissione in ruolo.

Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero.

MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE. Per quanto riguarda il vincolo triennale, è stata decisa l'estensione della norma anche ai docenti della scuola secondaria, senza eccezioni, posticipando l'entrata in vigore all'anno scolastico 2023/2024.

Per i docenti neoassunti che hanno prodotto domanda di mobilità in questa finestra, dunque, ci sarà la deroga per quest'anno scolastico. Gli stessi avevano potuto produrre domanda di mobilità con riserva per l'anno scolastico 2023/24, in attesa di un provvedimento legislativo che desse concretezza alla deroga.

Scadenze della procedura di mobilità

Termine ultimo comunicazione al SIDI dei posti disponibili..... 27 aprile 2023

Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.... 2 maggio 2023

Pubblicazione movimenti..... 24 maggio 2023

Come si legge nell'articolo 1 dell'OM 36/2023 i vincoli di permanenza triennale sono relativi a tre distinte fattispecie:

- vincolo neoassunti (questo è l'unico abrogato dal Decreto)
- vincolo docenti trasferiti o con passaggio di ruolo/cattedra su preferenza puntuale scuola (rimane in vigore)
- vincolo docenti trasferiti o con passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale (rimane in vigore)

A questi si aggiungerà il nuovo vincolo per neoassunti 2023/24 da qualsiasi procedura, che potrà essere derogato solo per esubero e soprannumero.

CONCORSO ATA 24 MESI 2023. Pubblicata la circolare del MIM n. 26532 del 5 aprile 2023 che indice i concorsi ATA 24 mesi. Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze sono aperte dal 27 aprile 2023 al 18 maggio 2023. I bandi devono essere pubblicati dagli USR sui propri siti internet entro e non oltre la data del 26 aprile 2023. Questi i requisiti per le graduatorie 24 mesi:

- a. essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
- b. il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- c. il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere:

- a. una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;
- b. ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);
- c. ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione

del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento.

Ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

- d. ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- e. ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D. Lgs. 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

Tra i requisiti di accesso i titoli di studio.

A) – Assistente Amministrativo:

1 – Diploma di maturità.

B) – Assistente Tecnico:

1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

La specificità di cui al punto 1 è quella definita, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso.

C) – Cuoco:

1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

D) – Infermiere:

1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.

E) – Guardarobiere:

1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

F) – Addetto alle aziende agrarie:

– Diploma di qualifica professionale di:

1- operatore agrituristico;

2- operatore agro industriale;

3- operatore agro ambientale.

G) – Collaboratore Scolastico:

1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;

2 – diploma di maestro d'arte;

3-diploma di scuola magistrale per l'infanzia;

4 – qualsiasi diploma di maturità;

5 – attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Il requisito principale di ammissione ai concorsi ATA 24 mesi è aver svolto due anni di servizio, quindi 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi. Le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero. I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando (OM 23.02.2009, n. 21):

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg.

Non è ammissibile un computo basato su tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta. I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno e il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

DOTAZIONI ORGANICHE ATA ED EX LSU. Con la nota n. 28230 del 21 aprile 2023 il ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso le dotazioni organiche del personale ATA per l'anno scolastico 2023/24. In totale 204.449 posti, di cui 131.143 per collaboratori scolastici. Sono compresi gli 11.263 posti per la stabilizzazione del personale ex LSU. Negli 11.263 posti accantonati sono compresi i 590 posti accantonati per la prossima procedura assunzionale come previsto dal decreto Milleproroghe. Le assunzioni sono previste da settembre 2023.

Per partecipare alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti:

- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione (che ancora non si conosce);
- aver svolto, per almeno 5 anni anche non continuativi, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Nei cinque anni richiesti devono essere compresi il 2018 e il 2019 (computo per anno solare).

SUPPLENZE DOCENTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/24. Le supplenze da attribuire sono:

- supplenze annuali (al 31/08)
- supplenze sino al termine delle attività didattiche (al 30/06)
- supplenze temporanee.

Le supplenze, di cui ai punti 1 e 2, sono attribuite da:

- graduatorie ad esaurimento (GaE); in caso di incapienza o esaurimento di tali graduatorie
- graduatorie provinciali per le supplenze (GPS); in caso di incapienza o esaurimento di tali graduatorie
- graduatorie di istituto (GI).

Le supplenze temporanee, invece, sono assegnate dalle sole graduatorie di istituto.

GPS. Come detto sopra, in caso di incapacienza o esaurimento delle GaE (per ciascun posto/classe di concorso) si scorrono le GPS, nell'ordine seguente (cioè prima della nuova disposizione di cui al D. L. 44/2023):

- GPS prima fascia;
- elenchi aggiuntivi alla prima fascia (che sono in fase di costituzione);
- GPS seconda fascia.

Alla luce della novità introdotta dall'art. 5 del D. L. 44/2023, si aggiunge una nuova "graduatoria", ossia l'elenco in cui saranno inseriti i docenti inclusi in GPS I fascia con riserva di riconoscimento del titolo estero, da scorrere dopo gli elenchi aggiuntivi, come leggiamo nel comma 14 del citato art. 5: "I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124".

Dunque, le GPS saranno scorse secondo l'ordine seguente:

- GPS prima fascia;
- elenchi aggiuntivi alla prima fascia;
- elenco aspiranti con titolo conseguito all'estero, inclusi in prima fascia con riserva, in attesa di riconoscimento
- GPS seconda fascia

Evidenziamo che i docenti in questione (in prima fascia con riserva di riconoscimento del titolo estero) stipuleranno gli eventuali contratti di supplenza con clausola risolutiva espressa, per cui in caso di mancato riconoscimento del titolo nel corso della durata del contratto, questo sarà immediatamente risolto.

Conclusioni. Ai fini dell'assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08, in definitiva, si scorreranno le seguenti graduatorie e secondo il seguente ordine:

- GaE; in caso di incapacienza o esaurimento
- GPS prima fascia; in caso di incapacienza o esaurimento
- elenchi aggiuntivi alla prima alla prima fascia GPS; in caso di incapacienza o esaurimento
- elenco aspiranti con titolo conseguito all'estero, inclusi in prima fascia con riserva, in attesa di riconoscimento; in caso di incapacienza o esaurimento
- GPS seconda fascia; in caso di incapacienza o esaurimento
- graduatorie di istituto (GI).

Ricordiamo, infine che, per partecipare all'assegnazione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, gli aspiranti presenteranno domanda, tramite Istanze Online, in estate (la domanda in cui indicare le max 150 preferenze).

ITP E SENTENZA CDS. Con ricorso alcuni Insegnanti Tecnico – Pratici hanno impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. ha respinto il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la domanda di annullamento del bando di cui al decreto M.I.U.R. n. 374 del 24.04.2019, nella parte in cui ha riaperto le graduatorie ad esaurimento solo per i depennati, mentre ha continuato a negarne l'ingresso agli Insegnanti Tecnico Pratici, nonostante questi avessero conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore prima della legge n. 296/2006 (che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento). Si pronuncia il Consiglio di Stato con sentenza N. 01424/2023 respingendo l'appello.

Il diploma di IT non ha valore abilitante. Il CDS in 5 punti sintetizza degli aspetti oramai consolidati. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato del

Consiglio di Stato (fra le più recenti: Sez. VII, sentenza n. 9371/2022; 24 giugno 2022, n. 5214; id. 10 maggio 2022, n. 3674; id. 28 marzo 2022, n. 2225):

- a. il diploma di Insegnante tecnico pratico non ha valore abilitante e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione tanto nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) quanto nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di seconda fascia;
- b. l'oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere a consentire l'iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l'insegnamento, ma può giustificare, al più, la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l'abilitazione, in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale (Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2020, n. 8188);
- c. l'abilitazione, quale titolo distinto e ulteriore per accedere all'insegnamento, è stata introdotta dall'art. 4, c. 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, che, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori, prevedeva un diploma post lauream, da conseguirsi con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), e con il superamento del relativo esame finale. Richiedendo un titolo ulteriore per accedere all'insegnamento, da conseguire attraverso un corso post lauream, la legge n. 341/1990 ha implicitamente comportato che gli Insegnanti Tecnico Pratici, che non sono laureati, non possano accedere direttamente all'insegnamento;
- d. il principio secondo il quale il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l'accesso diretto all'insegnamento è stato poi confermato anche dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 59, che, all'art. 5, prevede quale titolo per accedere al concorso per insegnanti tecnico pratici la c.d. "laurea breve";
- e. tale esito ermeneutico non appare contrario alla Costituzione, in quanto l'art. 51 Cost. non attribuisce un diritto di accesso indiscriminato ai pubblici impieghi; non può essere attribuita rilevanza giuridica dirimente al fatto che i percorsi abilitanti previsti dalla l. 341/1990 e dalle norme successive non siano stati in concreto attivati, in quanto tale aspetto attiene ad una circostanza di fatto insuscettibile di incidere ex se sulla legittimità costituzionale della norma primaria; a ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione secondo la quale la mancanza dell'abilitazione (ovvero del titolo attestante il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente) preclude in ogni caso l'iscrizione nella seconda fascia, che consente direttamente l'insegnamento nei termini innanzi dispiegati, potendosi invece prospettare l'eventuale partecipazione degli ITP ai concorsi pubblici a cattedra, in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento passa attraverso il filtro della procedura concorsuale (Cons. Stato, n. 6762/2019).

L'abilitazione all'insegnamento è obbligatoria per accedere alla professione insegnante. L'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della abilitazione all'insegnamento quale titolo distinto e ulteriore per intraprendere direttamente la professione di Insegnante. L'introduzione della abilitazione, continua il CDS, quale titolo post lauream richiesto per accedere all'insegnamento ha comportato implicitamente che gli Insegnanti Tecnico Pratici, che non sono laureati, non possono accedere direttamente

all'insegnamento, potendosi invece prospettare l'eventuale loro partecipazione ai concorsi pubblici a cattedra, in quanto in questo caso l'idoneità del soggetto aspirante all'insegnamento è verificata attraverso la procedura concorsuale.

Non si può equiparare la posizione degli ITP a quella dei depennati. Il legislatore nazionale ha previsto, quindi, espressamente, che i soggetti depennati per mancata presentazione della domanda possano essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. Il D. M. 24 aprile 2019 n. 374 non ha fatto altro che dare attuazione alla disposizione normativa sopra richiamata.

IL NUOVO RECLUTAMENTO DEI DOCENTI. Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 2), convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, comprende anche la riforma della scuola, con nuove disposizioni per l'arruolamento dei docenti e la loro formazione obbligatoria. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 30 giugno 2022. Con la Riforma 2022, cambia il modo di formare in ingresso e selezionare i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Viene istituito un percorso abilitante di 60 CFU gestito dalle Università e attivato sulla base del fabbisogno di cattedre, con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. A regime, si tratterà dell'unico modo consentito agli aspiranti di conseguire l'abilitazione.

I 24 CFU, già acquisiti da numerosi aspiranti inseriti nelle GPS, non andranno perduti.

La data ultima per acquisire i 24 CFU è il 31 ottobre 2022.

L'abilitazione permetterà di accedere ai concorsi a cattedra per i quali sono state riformulate le prove selettive. Addio ai test a crocette e ritorno alle domande aperte.

Quindi il percorso per diventare insegnante diventa:

laurea magistrale (triennale per ITP) +
percorso abilitazione di 60 CFU +
concorso +

anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva

FASE TRANSITORIA. Sarà data possibilità fino al 31 dicembre 2024 ai candidati dei concorsi a cattedra di possedere 30 CFU o 24 (questi ultimi acquisiti entro il 31 ottobre 2022) e di conseguire i restanti dopo aver superato il concorso a cattedra. Una fase transitoria prima dell'entrata a regime del nuovo sistema prevista tra il 2025 e il 2026.

DOCENTI CON TRE ANNI DI SERVIZIO. I docenti con 3 anni di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei 5 anni precedenti nelle scuole statali valutati ai sensi dell'articolo 11/14 della legge n. 124/99 (naturalmente con il titolo di studio di accesso alla classe di concorso) partecipano al concorso. Il percorso successivo dipenderà, come per gli altri colleghi, dal possesso o meno dell'abilitazione o dei 30 CFU o dei 24 CFU.

COME SI SVOLGERANNO I CONCORSI. Annuali, con prova scritta, a risposta aperta, saranno aboliti i test a crocette.

CORSI 30 CFU. E' previsto l'avvio dei corsi per il conseguimento dei 30 CFU tra settembre e ottobre 2023. Il conseguimento dei 30 CFU è previsto dalla legge

79/2022. Nel nuovo sistema di reclutamento, che partirà a pieno regime dal 2025, è infatti prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024, così articolata:

- Attivazione di percorsi formativi da 30 CFU che danno accesso ai concorsi fino al 31 dicembre 2024, oppure accesso con i 24 CFU, purché acquisiti entro il 31 ottobre 2022.
- Procedura concorsuale. Per chi risulta vincitore sottoscrizione di un contratto annuale (31 agosto), completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale per 30 CFU, che in caso di esito positivo dà diritto all'assunzione a tempo indeterminato.
- Il docente, una volta sottoscritto il contratto a TI, sostiene il periodo di prova con test finale, come da DM 226/2022 e in caso di esito positivo è definitivamente confermato in ruolo.

Sono inoltre previsti corsi da 30 CFU rivolti ai docenti già abilitati in altra classe di concorso o altro grado e per i docenti specializzati e assunti su sostegno, ma privi dell'abilitazione sulla disciplina.

LA RIFORMA DEL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI. Vediamo nel dettaglio le principali regole della riforma per il reclutamento degli insegnanti:

- 1) Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente è articolato in:
 - un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente ad almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), da svolgere dopo la laurea o durante il percorso formativo, per acquisire le competenze teorico-pratiche;
 - un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale con cadenza annuale;
 - un periodo di prova in servizio di un anno con test finale e valutazione conclusiva;
- 2) I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti sono organizzati ed erogati attraverso centri universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti, a cui si può accedere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo (triennale, magistrale o ciclo unico);
- 3) il periodo di formazione iniziale comprende un periodo di tirocinio presso le scuole;
- 4) la prova finale comprende una lezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento;
- 5) le modalità per conseguire i 60 crediti formativi universitari o accademici sono definite con apposito decreto da adottare entro il 31 luglio 2022;
- 6) l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata;
- 7) modalità semplificata per il conseguimento dell'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione per i docenti in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o su altro grado di istruzione, o di specializzazione sul sostegno, mediante l'acquisizione di 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 crediti nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 di tirocinio diretto;

- 8) l'abilitazione all'insegnamento consente l'accesso ai concorsi, che hanno cadenza annuale, per la copertura delle cattedre vacanti (quindi solo per i posti disponibili) e per velocizzare l'immissione in ruolo di chi vuole insegnare;
- 9) il periodo annuale di prova si conclude con una valutazione ad accertare anche le competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, c'è l'immissione in ruolo;
- 10) cambia la prova scritta del concorso, che non è più articolata in test a risposta multipla ma in domande a risposta aperta;
- 11) sono ammessi al concorso gli insegnanti precari con almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale intendono concorrere;
- 12) i precari non abilitati con 3 annualità di servizio che abbiano vinto il concorso sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time e acquisiscono 30 CFU o CFA del percorso universitario di formazione iniziale, al termine del quale superando la prova finale conseguono l'abilitazione all'insegnamento ed iniziano il periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo;
- 13) i docenti immessi in ruolo hanno il vincolo di permanenza per almeno 3 anni, compreso il periodo di prova presso la stessa istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso;
- 14) è prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024, in attesa che il nuovo sistema vada a regime, durante la quale:
 - coloro che già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale possono accedere direttamente al concorso e, se vincitori, devono poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo;
 - sono comunque ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, in parte tramite tirocinio diretto, o, entro il 31 ottobre 2022, i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento;
 - i vincitori del concorso su posto comune non abilitati, che hanno partecipato in quanto in possesso dei 30 CFU/CFA, o dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, sono assunti con contratto annuale a tempo determinato part-time e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale con prova finale. Se la superano conseguono l'abilitazione e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'immissione in ruolo;
- 15) cambiano le classi di concorso, che sono razionalizzate e accorpate con apposito decreto da emanare entro 12 mesi;
- 16) è istituita la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, che si occupa di:
 - promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
 - dirigere e indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei DSGA e del personale ATA;

- assolvere alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti.

Durante il regime transitorio i laureati possono accedere all'insegnamento tramite un percorso che prevede un corso iniziale di formazione, l'acquisizione di 30 CFU, un concorso pubblico e una prova di abilitazione. In pratica possono conseguire i primi 30 crediti universitari, compreso il periodo di tirocinio, per accedere al concorso, completare successivamente gli altri 30 crediti e fare poi la prova di abilitazione per poter passare di ruolo. Hanno accesso diretto al concorso, fino all'entrata a regime della riforma, coloro che già insegnano da almeno 3 anni. I vincitori devono poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.

Una volta che la riforma entrerà a regime, invece, per accedere all'insegnamento occorrerà possedere la laurea e 60 CFU, da acquisire tramite un percorso formativo erogato dalle Università, con prova finale per l'accesso al concorso a cattedra, a cui seguirà un anno di prova.

Il nuovo decreto prevede anche l'istituzione di una Scuola di alta formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA. Grazie a quest'ultima, la formazione in servizio del personale docente diviene continua e strutturata, comprendendo nella parte obbligatoria formazione sulle competenze digitali e sull'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, da svolgere nell'ambito dell'orario lavorativo.

Il sistema formativo e di aggiornamento è pianificato, invece, su base triennale, per consentire ai docenti di apprendere conoscenze e competenze per progettare la didattica con strumenti e metodi innovativi. Si svolge fuori dall'orario di lavoro e può essere retribuito dalle scuole se comporta un ampliamento dell'offerta formativa. Inoltre, è prevista una formazione incentivata, cioè i percorsi svolti sono valutati per l'eventuale accesso ad incentivi salariali.